

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria - Reggio Calabria, 20 novembre 2001, n. 1120

L'erronea stampigliatura, nelle schede del secondo turno elettorale, del simbolo di una lista collegata che era stata esclusa dalla competizione ancor prima del primo turno, comporta la nullità delle operazioni elettorali.

Omissis.

Passando all'esame del merito del ricorso, il Collegio ne ravvisa la fondatezza.

Per come sopra illustrato, l'elezione del candidato ... è contestata dal ricorrente in quanto a seguito dell'esclusione, al primo turno di votazioni, della lista di ... – collegata a detto candidato – ed in mancanza di un provvedimento di riammissione di tale lista, nel verbale della Commissione Elettorale Circondariale di ... del 21 maggio 2001, il candidato ..., al turno di ballottaggio, risulta collegato anche a tale lista, il cui simbolo risulta inoltre inserito nelle schede elettorali predisposte per il turno di ballottaggio.

Ciò posto il Collegio ritiene che l'indicazione, nelle schede elettorali, della lista di ... tra quelle collegate al candidato ..., costituisca elemento distorsivo della formazione della volontà elettorale, in quanto convogliata su di una coalizione erroneamente indicata e formalmente inesistente nella sua ricomprensione del partito di

La lista di detto partito – collegata al candidato ... – difatti, era stata esclusa dalla prima tornata elettorale del 13 maggio 2001 a seguito del venir meno del numero minimo dei candidati, conseguente al disconoscimento da parte di uno di essi della firma di accettazione della candidatura.

Stante detta esclusione, non revocata, l'indicazione nelle schede elettorali del simbolo di ... quale lista collegata al candidato eletto risulta illegittimamente disposta, il che non può non riverberarsi sulla legittimità del risultato elettorale.

In proposito deve richiamarsi l'art. 72, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale dispone che per i candidati ammessi al ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno, riconoscendo agli stessi la facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il primo turno.

Orbene, posto che al primo turno la lista di ... risulta esclusa dalla competizione elettorale e, al secondo turno, il candidato eletto ha dichiarato il collegamento con la lista – ulteriore rispetto a quelle del primo turno – di ..., la lista di ... non poteva essere indicata nel ballottaggio quale lista collegata al candidato risultato eletto.

Inoltre, considerato che le schede elettorali, nella loro materiale stampigliatura e predisposizione, hanno una rilevanza essenziale, cui corrisponde un adeguato rigore formale, derivante dal fatto che esse definiscono, di fronte al corpo elettorale, lo schieramento degli aspiranti alle cariche elettive per le quali si vota, l'erronea inclusione di una lista tra quelle collegate ad un candidato, assume valenza di circostanza idonea a determinare un'effettiva influenza sulla formazione della volontà elettorale.

In tale direzione converge anche la regola della strumentalità delle forme – nella sua ampia accezione- vigente nel procedimento elettorale, in forza della quale le irregolarità procedurali hanno rilievo solo se hanno determinato un'effettiva influenza sulla espressione di voto.

In tale ottica deve ritenersi che l'erronea indicazione di una lista collegata si configura come elemento inficiante in quanto dalla stessa si può ragionevolmente ricavare la non affidabilità delle operazioni, con possibile riflesso sull'esito del procedimento elettorale e sulla validità delle operazioni elettorali, in quanto tale inclusione pregiudica in via definitiva la formazione del consenso del corpo elettorale, riflettendosi negativamente nei confronti della massa elettorale, e cioè di un corpo sovrano sul piano dell'intero ordinamento (Cons. Stato – Sez. V - 6 febbraio 1999, n. 135; 25 febbraio 1997, n. 197; 21 settembre 1996, n. 11485; 2 febbraio 1993, n. 234).

Il principio della strumentalità delle forme, vigente nella materia elettorale, per il quale non possono comportare l'annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, cioè quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico né nocimento o compressione alla libera espressione del voto e che non abbiano carattere sostanziale che possa influire sulla sincerità e sulla libertà delle elezioni stesse, e da cui non si possa ragionevolmente ricavare la non affidabilità delle operazioni elettorali con possibile riflesso sull'esito delle elezioni, porta pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame, per quanto sin qui illustrato, a ritenere che si sia in presenza di un vizio di carattere sostanziale, refluente sulla manifestazione di voto, e pertanto insuperabile.

Ne discende che il ricorso – assorbiti gli ulteriori profili non esaminati – deve essere accolto, e per l'effetto va annullato il gravato atto di proclamazione degli eletti, con conseguente necessità di rinnovazione delle votazioni

relative al secondo turno di ballottaggio tra i candidati alla carica di Presidente della VII Circoscrizione del
Comune di ...

Omissis.